Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 18 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 224.
Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai cespiti elencati all'art. 1, lettera *c*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio.

Art. 2.

All'art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è sostituito il seguente:

« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

« Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

« I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi e a carico ».

Art. 3.

Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dell'art. 2, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, per avere sei figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo di legge.

Art. 4.

All'art. 16 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito il seguente:

« L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al n. 5 della lettera *c*) dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi di nazionalità italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse e sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana.

« L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento

4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla facoltà o un numero di esami corrispondente o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto ».

Art. 5.

Le somme per tasse e per sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

Il termine di tre mesi previsto nell'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Art. 8.

Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1928-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 225.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temp. imp.	Termine massimo per la riesportazione
Rum e whisky . .	Per la preparazione di prodotti alcolici di fantasia (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941).	kg. 100	1 anno
Metanolo	Per la fabbricazione della formaldeide (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941)	kg. 100	sei mesi
Sacchi di carta juta (juta foderata di carta)	Per essere impiegati nella esportazione del litopone (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1940)	kg. 100	sei mesi
Tetraetile di piombo	Per essere miscelato con benzina destinata alla esportazione (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941)	kg. 100	sei mesi
Filati di Manilla .	Per la fabbricazione di funi miste con acciaio (Concessione valevole fino al 28 febbraio 1941) .	kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C. non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C. non inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941 (R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036 e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).

b) Tronchi e radiche di legni vari (mogano, palissandro, ebano, frassino, olmo, acero, rovere, tulipier, noce, avodirè, betulla, ciliegio, citronnier, erable-maple, matrona, makorè, mirlté, noce satin, okoumè, perola, tamo, tuya, vadona, zebrano): per la fabbricazione di impiallacciature.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 22 aprile 1937-XVI, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XVI, n. 1018; R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

c) Morchie ed avanzi della lavorazione di oli vegetali; per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse per saponificazione, « cime verdi e cime gialle ».

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668).

d) Ottone in lastre, verghe, nastri e fili; fili di rame e sue leghe: per la fabbricazione di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. decreto-legge 23 settembre 1935-XVI, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

e) **Bottiglie di vetro vuote**: per essere riempite di birra e di acque minerali.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

f) **Carta e cartoncino per fotografia**: per essere sensibilizzati.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).

g) Residui della filatura e della tessitura del lino: per la cernita, la pulitura e la sbiancatura.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 154, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

h) Telai di automobili: per essere carrozzati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).

i) Legno corniolo, persimon, acero, carpino e bosso: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1057, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

l) Legname di abete in tavole: per la fabbricazione di imballaggi per merci da esportare.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

m) Citrato di calcio biologico: per la fabbricazione di acido citrico.

La concessione è valevole fino al 30 novembre 1940. (R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).

Art. 3.

La temporanea importazione delle seguenti merci, già concessa per altre lavorazioni, è estesa alle lavorazioni per ciascuna merce qui appresso specificata:

a) Ferro ed acciaio comuni in blooms, lingotti e billettes: per la fabbricazione di cancelli, cancellate e recinzioni. (R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, concvertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473);

b) Zucchero ed alcole: per la preparazione di bibite. (R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e R. decreto-legge 17 dicembre 1928-VII, n. 2880, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1267).

c) Sacchi di carta: per essere impiegati nella esportazione di litopone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940, alla quale data viene prorogata altresì la temporanea importazione dei detti sacchi per essere impiegati nella esportazione del cemento. (Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

d) Carta e cartoncino per fotografia, di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente: per la produzione di cartoline illustrate e di fotografie di qualsiasi formato.

e) Cadmio metallo: per la fabbricazione di solfato di cadmio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1841).

Art. 4.

La temporanea importazione di barre e nastri di acciaio prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1924-II, n. 1409, convertito nella legge 11 febbraio 1926-IV, n. 300, per la fabbricazione di utensili e di strumenti per la lavorazione del legno e del metallo, è estesa alle lamiere di acciaio destinate alla stessa lavorazione.

La temporanea importazione del cotone greggio, prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276, per il rivestimento di cilindri per calandre, è estesa ai filetti di cotone greggi (cascami).

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942, alla quale data viene prorogata anche la temporanea importazione del detto cotone greggio per lo stesso scopo.

Art. 5.

E' concessa la temporanea esportazione di fiaschi (toscanelli) pieni di vino, per essere vuotati.

E' consentita altresì la temporanea esportazione di materiale aeronautico di scorta e di ricambio, per aeromobili adibiti alle linee aeree civili.

Art. 6.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni stabilite dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di esportazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per le seguenti merci:

a) Maglie di lana: per subire un processo industriale di irrestringibilità.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2496, e, da ultimo, R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

b) Tessuti di cotone a maglia gommificati: per essere sottoposti a speciale trattamento industriale e trasformati in sotto-ascelle.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 957, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 226.
Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le note alle seguenti voci della tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono sostituite dalle seguenti:

1) Grano tenero, granturco ed altre granaglie, per la macinazione.

Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione, sono stabiliti i seguenti rendimenti per ciascun quintale:

a) pel grano tenero:

1° rendimento:
Kg. 50 di farina di 1ª classe,
» 28 di farina di 2ª classe,
» 20 di crusca o di cruschello;

2° rendimento:
Kg. 65 di farina di 1ª classe,
» 13 di farina di 2ª classe,
» 20 di crusca o di cruschello;

3° rendimento:
Kg. 78 di farina,
» 20 di scrusca o di cruschello.

I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):

farina di 1° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0,60 per cento;

farina di 2° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0,73 per cento;

farina di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,80 per cento;

farina di 1° e 2° rendimento, di 2ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,15 per cento.

b) pel granturco: chilogrammi 91 di farina e chilogrammi 6 di crusca;

c) per la segala: chilogrammi 73 di farina e chilogrammi 20 di crusca;

d) per l'orzo: chilogrammi 80 di farina e chilogrammi 18 di crusca;

e) per le fave: chilogrammi 86 di farina;

f) per la spelda: chilogrammi 56 di farina.

La base di scarico per il grano tenero e le granaglie importate temporaneamente è la riesportazione del prodotto principale, che, nel caso del grano tenero, deve considerarsi, rispettivamente per ciascun rendimento, la farina di 1ª classe e quella di classe unica.

Per i prodotti secondari, farina di 2ª classe, crusca o cruschello, quando non ne sia domandata la riesportazione nella dichiarazione di importazione temporanea, si riscuote il dazio all'atto della importazione temporanea nelle misure seguenti: per le farine di 2ª classe; sopra chilogrammi 35 di grano, nel caso di opzione per il 1° rendimento, e sopra chilogrammi 16 di grano, nel caso di opzione per il 2° rendimento; per la crusca o cruschello, si riscuote il dazio proprio sulle quantità suindicate per ogni quintale di grano, granturco, segala ed orzo temporaneamente importati

Quando sia fatta la domanda di riesportare anche i prodotti secondari, e la riesportazione non venga poi effettuata, si procede, per la mancata riesportazione, sulla base dei dazi relativi alle quantità qui indicate.

Si considerano come non effettuate le riesportazioni di farine di 2ª classe, crusca o cruschello, per le quantità in corrispondenza delle quali non fosse stato riesportato il prodotto principale.

I prodotti che si riesportano devono presentare i requisiti caratteristici per ciascuno di essi sopra stabiliti. I miscugli di tali prodotti, sempre che appartenenti allo stesso cereale importato temporaneamente, possono solo ammettersi alla riesportazione considerandoli come totalmente costituiti dal prodotto inferiore contenutovi.

Quando i prodotti presentati alla riesportazione siano riconosciuti di specie diversa da quella dichiarata, ma si tratti di prodotti del cereale stesso importato temporaneamente, sarà inflitta un'ammenda non minore del quinto, nè maggiore dell'intero dazio proprio del cereale al quale si sarebbe dovuto dare scarico, secondo la dichiarazione, o del dazio che si sarebbe dovuto pagare nel caso di mancata riesportazione.

Qualora si riconosca che i suddetti prodotti siano fatti con l'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quello importato temporaneamente, si procede come se tutta la merce sia riconosciuta di qualità diversa da quella dichiarata.

2) Grano tenero, per la fabbricazione dei biscotti da tè.

Sono applicabili a questa importazione temporanea le disposizioni relative alla importazione temporanea del grano per la macinazione, tenendo conto, agli effetti del grano importato temporaneamente, della qualità e della quantità della farina effettivamente contenuta nei biscotti presentati alla riesportazione.

3) Grano duro, per fare semolini e paste.

Per ciascun quintale di grano duro sono stabiliti i seguenti rendimenti:

1° rendimento:
Kg. 50 di semolino o di pasta di 1ª classe;
» 12 di semolino o di pasta di 2ª classe;
» 16 di farinetta;
» 20 di crusca o di cruschello.

2° rendimento:
Kg. 62 di semolino o di pasta;
» 16 di farinetta;
» 20 di crusca o di cruschello.

3° rendimento:
Kg. 78 di semolino o di pasta;
» 20 di crusca o di cruschello.

I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):

semolino o pasta di 1° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,85 per cento;

semolino o pasta di 2° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,90 per cento;

semolino o pasta di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,15 per cento;

semolino o pasta di 1° rendimento di 2ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,13 per cento;

farinetta: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 2,2 per cento.

Inoltre i semolini di 1° rendimento, prima e seconda classe, e di 2° rendimento, classe unica, dovranno alla setacciatura, in un setaccio di velo di seta avente maglie 52 per centimetro, lasciare sul setaccio un residuo non inferiore al 90 per cento; il semolino di 3° rendimento classe unica, dovrà lasciare sullo stesso setaccio un residuo non inferiore al 75 per cento; la farinetta dovrà invece, passare attraverso un setaccio avente 46 maglie per centimetro in quantità non inferiore all'80 per cento.

Sono applicabili alla importazione temporanea del grano duro per fare semolini o paste le disposizioni della precedente nota relativa alla importazione temporanea del grano tenero per la macinazione: però la base per lo scarico è data dalla riesportazione dei semolini e delle paste di 1ª classe o di classe unica, secondo i rendimenti suindicati.

Per i prodotti secondari (semolino o pasta di 2ª classe, farinetta, crusca o cruschello), quando non sia fatta domanda di riesportarli, si riscuotono i seguenti dazi:

per il semolino o la pasta di 1° rendimento di 2ª classe: sopra 16 chilogrammi di grano;

per le farinette: sopra chilogrammi 14 di grano.

Per la crusca ed il cruschello si riscuote il dazio proprio sulle quantità precedentemente indicate per ogni quintale di grano temporaneamente importato.

Sono ammesse allo scarico di grano duro temporaneamente importato, sempre nel *primo rendimento*, le paste glutinate, le superglutinate e quelle all'uovo, confezionate o non in modo speciale per la vendita, prescindendo dalla percentuale di ceneri stabilite per le paste comuni del rendimento medesimo.

Le basi di scarico di tali paste per il prodotto principale sono, per ogni quintale di grano duro:

Kg. 56 di pasta glutinata;
» 59 di pasta superglutinata;
» 56 di pasta all'uovo.

Resta ferma la base di scarico dei prodotti secondari (semolino di 2ª classe, farinetta, crusca o cruschello) stabilita per il primo rendimento.

4) Grano (tenero e duro) per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare):

Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi chilogrammi 78 di gallette o biscotti di mare: devono inoltre daziarsi o riesportarsi chilogrammi 20 di crusca o di cruschello, applicando per essi le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e del regolamento relativo, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

La presente legge andrà in applicazione lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 227.

Estensione ad ogni specie di coperture pneumatiche per ruote da veicoli, che si esportano, della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato per la loro fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il beneficio della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche, che si esportano, per automobili, motocicli, velocipedi ed aeroplani, previsto dai Regi decreti 22 febbraio 1930-XII, n. 174, e 27 marzo 1939-XVII, n. 565, è esteso alla esportazione delle coperture pneumatiche per ruote di veicoli di ogni altra specie.

I quantitativi di cotone da ammettere al beneficio, di cui al comma precedente, saranno accertati con le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Sono escluse dal beneficio della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio quelle coperture pneumatiche che concorrano a costituire il peso degli autoveicoli che si esportano, quando per gli autoveicoli medesimi sia prevista e venga richiesta la restituzione dei diritti sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella loro fabbricazione.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 228.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, che contiene disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, contenente disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 229.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 230.

Proroga del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il beneficio della restituzione dei diritti, previsto dal R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211, per gli autoveicoli che si esportano, è ulteriormente prorogato, nella stessa misura, ed alle stesse condizioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 231.

Agevolazioni in materia di imposta di registro per la zona industriale di Apuania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie per la zona industriale di Apuania disposte con l'articolo unico del R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 112, che ha sostituito l'art. 8 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, hanno effetto dal 23 agosto 1938-XVI, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.

Art. 2.

L'imposta di registro sui contratti di appalto dei lavori per la costruzione degli stabilimenti nel perimetro della zona industriale di Apuania e per il loro primo impianto, è stabilito nella misura fissa di lire venti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — SERENA — RICCI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 232.

Determinazione delle attribuzioni del generale ispettore dell'aviazione per la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale ispettore dell'aviazione per la Regia marina di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, ha le seguenti attribuzioni:

a) alle dipendenze dell'ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica esplica funzioni di comando di grande unità, nei riguardi dei reparti costituenti l'aviazione per la Regia marina, per ciò che concerne l'addestramento tecnico-professionale, l'organizzazione interna, l'efficenza ed il materiale di dotazione;

b) alle dipendenze dell'ufficio di stato maggiore della Regia marina, sopraintende all'impiego dei reparti dell'aviazione per la Regia marina nella guerra marittima e al relativo addestramento, e tratta le questioni disciplinari che ne derivano.

Art. 2.

Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 1 è costituito l'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Regia marina.

La ripartizione interna dell'ufficio dell'ispettore è determinata dai Ministri per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 420, *foglio n.* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto del 16 luglio 1936-XIV con il quale l'avvocato Vincenzo Vescovi, primo presidente di Corte di appello a riposo è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze;

Considerato che il su nominato avv. Vincenzo Vescovi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Roberto Donzelli è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze in sostituzione del predetto avv. Vincenzo Vescovi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1940-XVIII

Registro n. 6 *Lavori Pubblici, foglio n.* 194.

(1486)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 dicembre 1939-XVIII.

Autorizzazione al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna a collocare fuori del proprio ruolo organico due funzionari di grado non superiore al settimo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358, che detta norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 441;

Vista la legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, che approva le nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il proprio decreto, in data 1° settembre 1936-XIV, sulla organizzazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione potrà collocare fuori del proprio ruolo organico a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per un periodo di tempo non superiore a due anni, due funzionari di grado non superiore al settimo.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua data, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1940-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto nel comune di Rocca di Papa in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico predetto;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nel comune di Rocca di Papa del Distretto delle imposte dirette di Frascati;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° maggio 1940-XVIII per il comune di Rocca di Papa, appartenente alla circoscrizione delle imposte dirette di Frascati, in provincia di Roma, e da tale data cesserà per il medesimo la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1940-XVIII.

Modificazione nella composizione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie tra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 765, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 107;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1939-XVII, col quale è stato provveduto alla costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1939 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi di Bologna e Palermo;

Decreta:

Direzione compartimentale di Bologna:

il sig. Fioretti Giorgio, membro supplente nella 1ª Commissione designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori, è sostituito dal sig. Abbondanza dott. Marco.

Direzione compartimentale di Palermo:

il sig. Pasinati avv. Luigi, membro titolare, designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, è sostituito dal sig. Barbettani Aurelio.

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1940-XVIII.

Approvazione delle convenzioni provinciali per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni provinciali, per la corresponsione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura, conformi allo schema allegato, stipulate per ciascuna delle Provincie sottoindicate fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

N. d'ordine	PROVINCIE	Data della stipulazione	FIRMATARI PER		
			Agricoltori	Lavoratori	I. N. F. P. S.
1	Alessandria	2 febbraio 1940	Comm. M. Massobrio	Dr. G. Bogazzi	Dr. P. Rasore Biglione
2	Ancona	7 febbraio 1940	Sen. E. Leopardi	Comm. E. Guainai	Rag. G. Lupattelli
3	Apuania	9 febbraio 1940	Dr. V. Vivarelli	Ugo Roccatello	Dr. N. Vespa
4	Ascoli Piceno	9 febbraio 1940	Dr. L. Cardi	Per. a. E. Piagnani	Rag. F. Mauro
5	Asti	29 gennaio 1940	Dr. E. Baccioni	Cav. U. Gherardi	Rag. A. Ceriani
6	Bari	2 febbraio 1940	Cons. N. V. Ricchioni	Dr. A. Antoniucci	Dr. A. Rossignoli
7	Belluno	30 gennaio 1940	Dr. F. Brisa	Comm. G. Alezzini	Dr. G. Chiappari
8	Bergamo	3 febbraio 1940	Cav. A. Perico	Cons. N. F. Vitale	Dr. A. Gatti
9	Bolzano	30 gennaio 1940	Dr. F. Pozzi	Dr. V. Milella	Dr. G. Rilletta
10	Cagliari	8 febbraio 1940	Avv. R. Piga	Dr. M. Cardona	Dr. R. Maturi
11	Chieti	29 gennaio 1940	Geom. T. Mazzacoone	Nico Solinas	Rag. G. Biscaglia
12	Como	3 febbraio 1940	Dr. P. Bignardi	Dr. E. Bianchi	Rag. A. Bedetti
13	Cuneo	30 gennaio 1940	Conte C. Falletti di Villafalletto	Cons. N. D. Ronza	Carlo Buffa
14	Firenze	1 febbraio 1940	Conte V. Venerosi Pesciolini	Comm. V. Raccanelli	Dr. E. Mansueti
15	Frosinone	14 febbraio 1940	Dr. S. Battaglini	Comm. G. Vassallo	Dr. M. Ludovici
16	Gorizia	9 febbraio 1940	Ing. U. Benedetti	Dr. G. Pacini	Dr. L. Farci
17	Grosseto	29 gennaio 1940	Dr. F. Buatier	Cav. M. Pelloni	Dr. M. Fiocca
18	Imperia	5 febbraio 1940	Dr. F. Borelli	Prof. G. Fabris	Rag. B. Campi
19	Littoria	7 febbraio 1940	Cons. N. B. Di Stefano	Comm. G. Gattamorta	Dr. F. Vecchia
20	Livorno	30 gennaio 1940	Conte dr. G. U. della Gherardesca	Prof. C. Severini	Dr. M. Verzicco
21	Lucca	9 febbraio 1940	Dr. U. Pera	Comm. F. Saloni	Francesco Piombo
22	Macerata	31 gennaio 1940	Dr. F. Laureati	Daniele Ghilardi	Rag. E. Ziosi
23	Mantova	14 febbraio 1940	Dr. I Dell'Aringa	Cav. A. Svidercoschi	Cav. F. Fabbrini
24	Modena	31 gennaio 1940	Dr. S. Schiavi	Cav. B. Bertelli	Cav. M. Boni
25	Novara	30 gennaio 1940	Luigi Castano	Dr. V. Giannasi	Dr. O. Michelangeli
26	Nuoro	1 febbraio 1940	Agr. G. M. Pais	Dr. G. Corda	Rag. A. Azena
27	Padova	31 gennaio 1940	Cons. N. G. Salvagnini	Cons. N. A. Pranca	Rag. C. Casadio
28	Palermo	2 febbraio 1940	Marchese E. Paternò Lanza di Spedalotto	Comm. G. Ratiglia	Comm. D. Ferrara
29	Parma	30 gennaio 1940	Dr. A. Cerea	Cons. N. F. Campagnoli	Rag. O. Falugi
30	Pavia	5 febbraio 1940	Dr. G. Volpone Tosetti	Cons. Naz. G. Laghi	Rag. V. Gabbrielli
31	Perugia	5 febbraio 1940	Dr. G. Castellani	Dr. R. Gentile	Avv. R. Rocchi
32	Pesaro	7 febbraio 1940	Dr. A. Padovani	Dr. M. Falcone	Avv. A. Colletti
33	Pisa	2 febbraio 1940	O. Sanminiatelli	Comm. M. Pierotti	V. Vels di Valbranca
34	Pistoia	13 febbraio 1940	Dr. E. Pollastri	Dr. M. Pierotti	Dr. G. Baldinozzi
35	Ragusa	2 febbraio 1940	Bar. I. Mormino	Comm. P. Cascino	Dr. G.Taralletto De Falco
36	Ravenna	29 gennaio 1940	Geom. G. Margotti	Dr. A. Vigorita	Rag. V. Liverzani
37	Roma	3 febbraio 1940	Dr. G. Taddeini	Cons. N. T. Agodi	Cav. G. Ruggieri
38	Salerno	30 gennaio 1940	Dr. F. Larocca	Cav. uff. I. Gerardo	Rag. P. Leuzzi
39	Savona	31 gennaio 1940	Avv. P. Cepollini	Dr. F. De Luca	Dr. G. Bascone
40	Teramo	31 gennaio 1940	Dr. G. Caccianini	Dr. F. Cesaritti	Avv. F. Franchi
41	Torino	2 febbraio 1940	Dr. G. Stoppani	Dr. P. Balzardi	Dr. R. Petracchi
42	Trento	30 gennaio 1940	Comm. L. Chimelli	Cav. G. Ghetti	Dr. R. Biondi
43	Trieste	8 febbraio 1940	Cav. P. Marcozzi	Comm. G. Carlotti	Rag. G. Lanzoni
44	Udine	30 gennaio 1940	Geom. L. Freschi	Cons. N. S. Taglietti	Oscar Gelli
45	Varese	3 febbraio 1940	March. P. Citterio	Dr. F. Righi	Rag. A. Derosa
46	Vercelli	26 gennaio 1940	Geom. M. Ferraro	Cav. A. Pattini	Rag. U. Straneo
47	Vicenza	1 febbraio 1940	Dr. A. Pergolesi	Cav. G. Finotello	Avv. P. Rubiu
48	Viterbo	2 febbraio 1940	Cons. N. F. Ascenzi	Dr. A. Piccoli	Rag. N. Roccari

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO.

Schema di convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la Provincia di . . . . in persona del sig. . . . .;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa Provincia, in persona del sig . . . .;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di . . . . in persona del sig. . . . .;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi, in agricoltura;

Visto il Contratto collettivo di lavoro fra la Confederazione dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo accordo 28 dicembre 1939;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore, col 1° gennaio 1940, delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella Provincia di . . . . alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del R. decreto 17 maggio 1938, n. 872;

SI CONVIENE:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali, n. 160 giornate annue;
giornalieri occasionali, n. 90 giornate annue;
giornalieri eccezionali, n. 60 giornate annue.

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla Sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa Sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della Sede stessa.

L'Unione fornirà altresì alla Sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella Provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà, durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940, conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il primo semestre 1940, la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia ed ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e pertanto le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazioni nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione degli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940, varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto:

p. *L'Unione provinciale fascista degli agricoltori*

. . . .

p. *L'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura*

. . . .

p. *La sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*

. . . .

SCHEMA APPROVATO

p. *L'Unione provinciale fascista degli agricoltori*
MUZZARINI

p. *L'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
LAI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
LANTINI

Visto, p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1940-XVIII.

Estensione al porto «Margherita di Savoia» (Bari) delle norme relative alla disciplina del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923-I, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1461, recante norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;

Riconosciuta la necessità di estendere al porto di Margherita di Savoia le disposizioni, di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è aggiunta la località sotto indicata:

Direzione marittima: Bari;
Compartimento marittimo: Bari;
Località: Margherita di Savoia;

Autorità cui spetta provvedere alla disciplina del lavoro: Ufficio del lavoro di Barletta.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO

Prezzi dei periodici e riviste

In relazione agli aumenti consentiti sui prezzi della carta ed ai maggiori costi delle tariffe di stampa, con circolare P. 734 dal 1° aprile c. a., si autorizzano i seguenti aumenti sui prezzi in vigore dei periodici non quotidiani e delle riviste:

per le pubblicazioni attualmente vendute fino a centesimi 90 per copia, aumento centesimi 10

per le pubblicazioni attualmente vendute al prezzo superiore di cent. 90, aumento centesimi 20.

Sugli abbonamenti ai periodici ed alle riviste di qualsiasi prezzo, l'aumento sarà in rapporto con le maggiorazioni di cui sopra ed in nessun caso superiore al 15 %

(1490)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Benevento un appezzamento di terreno.

Con decreto 2 aprile 1940-XVIII, del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in Benevento mq. 2000 di terreno di proprietà Collenea per costruirvi un posto di ricovero per i mietitori.

(1463)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alle ditte Cartossi Ferdinando & Figlio, Mascheroni Giovanni e Soc. an. Arrigo Finzi & C. di Milano, contrassegnati rispettivamente coi n. 300 - 7 - 54, sono stati deformati.

(1443)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Belloni Palmira di Attilio, domiciliata a Livraga è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento del capitale nominale di L. 1000, n. 1457, emesso in data 14 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, agenzia di Lodi, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(507)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bianchi Antonio fu Bassano è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 24990 del capitale nominale di L. 200, emesso il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Novara, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(508)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Media dei cambi e dei titoli

del 13 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	69 —
Francia (Franco)	39,20
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,52
Belgio (Belgas)	3,331
Canadà (Dollaro)	16,65
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	70,77
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6601
Svezia (Corona)	4,6925
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,5263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,15
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,25
Id. Id. 5 % (1936)	91,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,95
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,90

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monteodorisio (Chieti), Montemilone (Potenza), San Cataldo (Caltanissetta), Banari (Sassari) e Cossoine (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1939-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Vincenzo Caprara, fu Arcangelo, nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteodorisio (Chieti);

2) il signor Savino Lasaponara fu Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza);

3) il geom. Rosario Vassallo di Gaetano, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Cataldo (Caltanissetta);

4) il signor Antonio Cuccu fu Alberto, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari);

5) Il dott. Giov. Antonio Nurra fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(1464)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Piccolo Credito Sociale, in liquidazione, con sede in Palermo

Nella seduta tenuta l'8 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Piccolo Credito Sociale, in liquidazione, con sede in Palermo, il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1466)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, in liquidazione, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza).

Nella seduta tenuta il 6 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, in liquidazione, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza), il dott. Alfonso De Satins fu Stanislao è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1467)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona).

(1468)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a otto posti di sottotenente nel Corpo per le Armi navali in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1225;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per 8 posti di sottotenente nel Corpo per le Armi navali in servizio permanente effettivo.

Roma, addì 10 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per titoli per otto posti di sottotenente nel Corpo per le Armi navali in servizio permanente effettivo

Art. 1.

In base all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 8 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo per le Armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso gli studenti universitari della facoltà d'ingegneria, sezione d'ingegneria industriale o civile, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 4.

Gli studenti universitari d'ingegneria, sezione industriale, devono avere sostenuto con esito favorevole gli esami del 1° anno del triennio di studi di applicazione; quelli della facoltà d'ingegneria, sezione civile, devono impegnarsi ad ottenere, se vincitori del concorso, il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale della facoltà d'ingegneria.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della Marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
con ambo gli occhi: V=1/2=0,50;
con l'occhio peggiore: V=1/4=0,25.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diottrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

b) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo a) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 6, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie nel biennio propedeutico e nel primo anno del corso di applicazione;

e) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere a), c), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), f) e g).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'estero, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la Marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti durante il corso di studi superiori. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, per gli esami speciali, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina a sottotenente.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal Ministero della Marina presso una Regia Università o Politecnico del Regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

Essi seguono, inoltre, presso la Regia Accademia navale, un breve tirocinio militare-marinaresco e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal Ministero della Marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della Marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 10 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 40 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, recante provvedimenti a favore dei coniugati;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, con il quale fu indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo C);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	Casalone Carlo	8,625	8,650	17,275
2	Caloprisco Bruno	8,250	9	17,250
3	Lacerignola Michele	7,625	8,750	16,375
4	Pisani Bruno	8,625	7,745	16,370
5	Tiezza Guerrino	7,375	8,990	16,365
6	Palumbo Gaetano	7,185	9	16,185
7	Guerra Mario	8,625	7,525	16,150
8	Nuzzone Luigi	8,375	7,750	16,125
9	Valente Costantino	8	8	16
10	Cavallaro Antonino	7,375	8,500	15,875
11	Fasulillo Vincenzo	7,125	8,745	15,870
12	Nocifora Salvatore	7,625	8,240	15,865
13	Riboletti Valerio	7,375	8,485	15,860
14	Bosco Sebastiano, ex combatt. A.O.I	7,550	8,250	15,800
15	Capuano Carlo	7	8,500	15,500
16	Fratticci Renzo	7,750	7,725	15,475
17	Alongi Ghilfo	9,250	6	15,250
18	Del Lungo Alfredo	7,500	7,745	15,245
19	De Pasquali Giuseppe	8	7,240	15,240
20	Di Mola Giovanni	7,250	7,985	15,235
21	Leone Italo	7,750	7,480	15,230
22	Orlando Ugo, ex combat. O.M.S.	7	8,225	15,225
23	Lombardi Giorgio, orf. di guerra	7,300	7,900	15,200
24	Del Cornò Attilio	7,125	8	15,125
25	Cicchetti Lionello	7,250	7,850	15,100
26	Coppola Vincenzo	7	8	15
27	Pini Giuseppe	8,500	6,450	14,950
28	Artoni Umberto	7,125	7,750	14,875
29	Dardari Ettore	7,300	7,500	14,800
30	Esposito Salvatore	7,750	7	14,750
31	Giordano Bruno	7	7,740	14,740
32	Manzo Giuseppe	7,750	6,980	14,730
33	Carletti Vasco	7,125	7,500	14,625
34	Latronico Tullio	7,625	6,995	14,620
35	Boccardelli Vladimiro, orfano di guerra	7,250	7,350	14,600
36	Mazza Giuseppe, orfano di guerra	7	7,550	14,550
37	Pulsoni Angelo, orf. di guerra	7	7,525	14,525
38	Calabrese Barone Pasquale, avventizio dal 1933.	7	7,500	14,500
39	Provera Carlo, fascista antemarcia.	7,250	7,225	14,475
40	Paoletti Dario, orfano di guerra	7,625	6,825	14,450
41	Dell'Erba Carlo	7	7,425	14,425
42	Di Simone Guido	7,500	6,920	14,420
43	Fabbri Riccardo	7	7,400	14,400
44	Magrini Oscar	7,250	7,125	14,375
45	Scopelliti Antonino	7,875	6,125	14
46	Caravello Giuseppe	7,125	6,375	13,500
47	Guida Luigi	7,375	6,075	13,450
48	Spadavecchia Paolo	7,375	6,050	13,425
49	Piccirillo Mario	7,250	6,150	13,400

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	Casalone Carlo	8,625	8,650	17,275
2	Caloprisco Bruno	8,250	9	17,250
3	Lacerignola Michele	7,625	8,750	16,375
4	Pisani Bruno	8,625	7,745	16,370
5	Tiezza Guerrino	7,375	8,990	16,365
6	Palumbo Gaetano	7,185	9	16,185
7	Guerra Mario	8,625	7,525	16,150
8	Nuzzone Luigi	8,375	7,750	16,125
9	Valente Costantino	8	8	16
10	Cavallaro Antonino	7,375	8,500	15,875
11	Fasulillo Vincenzo	7,125	8,745	15,870
12	Nocifora Salvatore	7,625	8,240	15,865
13	Riboletti Valerio	7,375	8,485	15,860
14	Bosco Sebastiano, ex combatt. A.O.I.	7,550	8,250	15,800
15	Capuano Carlo	7	8,500	15,500
16	Fratticci Renzo	7,750	7,725	15,475
17	Alongi Ghilfo	9,250	6	15,250
18	Del Lungo Alfredo	7,500	7,745	15,245
19	De Pasquali Giuseppe	8	7,240	15,240
20	Di Mola Giovanni	7,250	7,985	15,235
21	Leone Italo	7,750	7,480	15,230
22	Orlando Ugo, ex combat. O.M.S.	7	8,225	15,225
23	Lombardi Giorgio, orf. di guerra	7,300	7,900	15,200
24	Del Cornò Attilio	7,125	8	15,125
25	Cicchetti Lionello	7,250	7,850	15,100
26	Coppola Vincenzo	7	8	15
27	Pini Giuseppe	8,500	6,450	14,950
28	Artoni Umberto	7,125	7,750	14,875
29	Dardari Ettore	7,300	7,500	14,800
30	Esposito Salvatore	7,750	7	14,750
31	Giordano Bruno	7	7,740	14,740
32	Manzo Giuseppe	7,750	6,980	14,730
33	Carletti Vasco	7,125	7,500	14,625
34	Latronico Tullio	7,625	6,995	14,620
35	Boccardelli Vladimiro, orfano di guerra	7,250	7,350	14,600
36	Mazza Giuseppe, orfano di guerra	7	7,550	14,550
37	Pulsoni Angelo, orf. di guerra	7	7,525	14,525
38	Calabrese Barone Pasquale, avventizio dal 1933.	7	7,500	14,500
39	Provera Carlo, fascista antemarcia.	7,250	7,225	14,475
40	Paoletti Dario, orfano di guerra	7,625	6,825	14,450

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	Dell'Erba Carlo	7	7,425	14,425
2	Di Simone Guido	7,500	6,920	14,420
3	Fabbri Riccardo	7	7,400	14,400
4	Magrini Oscar	7,250	7,125	14,375
5	Scopelliti Antonino	7,875	6,125	14
6	Caravello Giuseppe	7,125	6,375	13,500
7	Guida Luigi	7,375	6,075	13,450
8	Spadavecchia Paolo	7,375	6,050	13,425
9	Piccirillo Mario	7,250	6,150	13,400

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1482)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a dieci posti di vice segretario nel ruolo amministrativo della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a 10 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto 6 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese al registro n. 35 Marina mercantile, foglio n. 224 e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 10 posti di vice-segretario nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) della Direzione generale della marina mercantile, indetto col decreto suindicato del 27 luglio 1939-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Meglio Gaetano	8,333	7,50	15,833
2	Gaeta Bruno	8,333	6,50	14,833
3	Campailla Carmelo	7,333	7,25	14,583
4	Lorenzini Silvio	7,666	6,75	14,416
5	Cerchia Angelo	7,333	7	14,333
6	Corsi Francescangelo	7,333	6,50	13,833
7	Biancolella Francesco	7	6	13

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1° Meglio Gaetano
2° Gaeta Bruno
3° Campailla Carmelo
4° Lorenzini Silvio
5° Cerchia Angelo
6° Corsi Francescangelo
7° Biancolella Francesco

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1495)

Diario delle prove del concorso a tre posti di alunno d'ordine nel ruolo della Direzione generale della marina mercantile

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1939-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1940-XVIII col quale fu indetto un concorso a tre posti di alunno d'ordine nel ruolo del gruppo *C* della Direzione generale della Marina mercantile;
Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la lettera n. 7544.14-1.3.1 del 24 marzo 1940-XVIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce i giorni nei quali potranno effettuarsi le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a tre posti di alunno d'ordine di cui nel decreto suindicato, avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 maggio 1940-XVIII.

Il direttore generale della Marina mercantile è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1483)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307-*bis* del 7 giugno 1939-XVII, col quale venivano designati per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;
Ritenuto che la signora Gandolfi Zumma designata per la condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia, ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 4 marzo 1940-XVIII del podestà di Montecalvo Versiggia;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Gandolfi Zumma, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia e designata per la nomina la signora Ranzini Luigia, domiciliata in Cava Manara per la quale condotta ha già dichiarato di accettare la nomina.
Il podestà di Montecalvo Versiggia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di cinque giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria di ufficio.
Il podestà di Montecalvo Versiggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 27 marzo 1940-XVIII

Il Prefetto.

(1428)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.